

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1015**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GUBETTI, PESSINA, COMINCIOLI,  
CALLEGARO, BOBBIO Luigi, PASTORE, NOVI,  
CONTESTABILE, CIRAMI, CONSOLO, FEDERICI, CURTO,  
PALOMBO, MANFREDI, SAMBIN, COMPAGNA, BEVILACQUA,  
BARELLI, FERRARA, TREMATERRA, VALDITARA, GRECO,  
FABBRI, IERVOLINO, BALBONI, ARCHIUTTI, CICOLANI,  
CICCANTI, MENARDI, NESSA, BASILE, MELELEO,  
MASSUCCO, CHIRILLI, AGOGLIATI, DANZI, FLORINO,  
MARANO, MINARDO, TUNIS, TATÒ, DE RIGO, FAVARO,  
SUDANO, SEMERARO, NOCCO, MORRA, CARRARA,  
D’AMBROSIO, MAINARDI, OGNIBENE, PELLEGRINO, PONZO,  
GIRFATTI, IZZO e MANUNZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2002**

---

**Norme per la regolamentazione dell’esercizio  
della prostituzione**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 febbraio 1958, n. 75, oltre quaranta anni or sono, era intervenuta a modificare profondamente il regime della prostituzione, con un triplice intento: abolire i luoghi della «commercializzazione» sessuale; tutelare da costrizioni le persone coinvolte, che finivano talora in condizioni disumane e semiservili; colpire lo sfruttamento.

Dopo quasi mezzo secolo di esperienza è sotto gli occhi di tutti lo scarto tra le buone intenzioni e i drammatici risultati.

Il fenomeno della prostituzione è oggi ancor più esteso, radicato, invasivo, pericoloso, anche a causa del nesso tra tossicodipendenza e prostituzione nonchè a causa del recente e preoccupante apporto di soggetti extracomunitari.

Sopra ogni cosa spicca ormai la pericolosità del fenomeno, che espone la salute pubblica a rischi sempre maggiori, specialmente per i giovani che rischiano il contagio con malattie gravissime come l'Aids.

La situazione è tale che gli strumenti normativi, e la loro applicazione consolidata (in verità lassista), appaiono del tutto inadeguati. Perciò l'opinione pubblica richiede, con ragione, misure indilazionabili ed efficaci, come quelle già vigenti in altri Paesi dell'Europa che hanno superato nobili, ma utopistiche illusioni, nella possibilità di sradicare totalmente questo triste, ma millenario fenomeno, giungendo alla accettazione della sua regolamentazione come male minore.

Il disegno di legge in oggetto è finalizzato a rinnovare la disciplina con i seguenti obiettivi:

a) tutela della salute pubblica tramite controllo sanitario, efficace e frequente, nei

confronti dei soggetti che esercitano attività di prostituzione;

b) trasparenza della situazione professionale tramite documento abilitante da cui risultino le certificazioni di idoneità amministrativa e sanitaria; tale documento dovrà essere esibito a richiesta delle Forze di polizia nonchè del cliente;

c) assoggettamento fiscale dei proventi dell'attività, che oggi sfuggono completamente al controllo dell'Erario, senza alcuna valida giustificazione. Persino la Chiesa, dopo un antico, approfondito dibattito (al quale partecipò, se ben si ricorda, anche S. Tommaso) concluse che si potevano legittimamente accettare le elemosine delle prostitute. Inoltre già oggi lo Stato tassa normalmente gli spettacoli pornografici, e si tratta pur sempre di prestazioni sessuali a pagamento, anche se di natura voyeuristica. Infine anche il gioco d'azzardo, attività moralmente censurabile anche se meno severamente della prostituzione, è regolarmente soggetto a fiscalità;

d) autonomia comunale sulle scelte più qualificanti, riservando ai comuni la competenza in tema di:

1) determinazione dei luoghi di esercizio dell'adescamento, anche eliminandone totalmente l'ammissibilità sulle strade e in altri luoghi pubblici al fine di restaurare un'immagine decorosa delle città e delle campagne;

2) determinazione dei luoghi di esercizio della prostituzione, consentendo ai comuni di precisare zone di ammissibilità oppure zone di divieto.

e) ridefinizione dell'adescamento, al fine di precludere le forme più marcate che oggi, in virtù di inadeguatezza tecnica nella

formulazione della norma, sfuggono ad ogni controllo;

f) disciplina della pubblicità in modo da raggiungere un non facile temperamento tra interessi e sensibilità confliggenti, ferme restando le esigenze di tutela dei minori e di decoro;

g) tutela delle persone che esercitano attività di prostituzione:

1) continuando a colpire con ancora maggiore severità, lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione:

2) combattendo le situazioni che siano di ostacolo alla scelta di cessazione dell'attività, anche tramite la costituzione di un apposito fondo di solidarietà, utilizzando parte del gettito fiscale;

3) consentendo l'accesso alle forme previdenziali di categoria nel quadro della riforma del sistema pensionistico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Registro provinciale delle persone che effettuano attività di prostituzione)*

1. È istituito, presso ciascuna provincia, il registro delle persone che esercitano attività di prostituzione; i dati del registro sono comunicati immediatamente alla questura competente; il registro non è pubblico.

2. Chiunque eserciti attività di prostituzione sul territorio nazionale ha l'obbligo di iscriversi in un registro provinciale. L'iscrizione, da rinnovare annualmente, ha efficacia per l'intero territorio nazionale.

3. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 2, il richiedente deve:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso di idoneità sanitaria certificata da una struttura ospedaliera pubblica della provincia; tale idoneità, la cui certificazione ha efficacia bimestrale, implica la negatività ai *test* rivelatori di infezioni da HIV, malattie veneree e altre malattie contagiose.

4. Il possesso della idoneità sanitaria è richiesto per ciascun rinnovo.

5. Chiunque eserciti attività di prostituzione, deve comunicare al registro provinciale il luogo di esercizio e il titolo di possesso o di detenzione.

6. Alla tenuta del registro sovrintende il presidente della giunta provinciale o un assessore delegato.

## Art. 2.

*(Documento di abilitazione sanitaria  
all'esercizio della prostituzione)*

1. A prova della avvenuta iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, nonchè a prova dei relativi rinnovi, è rilasciato un apposito documento di abilitazione sanitaria.

2. Sul documento di cui al comma 1, in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno, sono apposte, in maniera distinta e facilmente visibile, indicazioni concernenti: l'iscrizione e i rinnovi, con le relative date; le certificazioni sanitarie, indicanti le relative date e, in maniera espressa per ciascuna certificazione, l'idoneità all'esercizio.

3. La certificazione di idoneità sanitaria deve essere rinnovata con scadenza almeno bimestrale.

## Art. 3.

*(Registro provinciale dei soggetti che  
offrono servizi di prostituzione in forma  
organizzata)*

1. È istituito, presso ciascuna provincia, il registro dei soggetti che offrono servizi di prostituzione in forma organizzata; il servizio si intende offerto in forma organizzata allorchè è superato il livello del singolo esercente. Il registro è riservato esclusivamente a strutture associative tra soggetti che esercitano personalmente attività di prostituzione.

2. I dati del registro sono comunicati immediatamente al comune e alla questura competenti. Il registro non è pubblico e la sua riservatezza è tutelata dal segreto d'ufficio.

3. I soggetti che intendono esercitare l'attività di cui al comma 1 devono chiedere l'iscrizione nel registro provinciale competente

per territorio. Ai fini dell'iscrizione il richiedente deve:

a) indicare una persona fisica responsabile che sia di maggiore età, cittadino italiano, che non abbia subito condanne nè abbia carichi pendenti per delitti dolosi;

b) indicare la natura della forma organizzata;

c) indicare i locali idonei per l'esercizio dell'attività.

4. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale.

5. Della avvenuta iscrizione e dei rinnovi è rilasciata idonea documentazione che va affissa in ogni sede presso la quale viene esercitata l'attività.

6. Alla tenuta del registro si provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.

#### Art. 4.

##### *(Adescamento)*

1. Effettuano adescamento le persone che in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico offrono servizi di prostituzione. L'offerta è ravvisabile anche da elementi presuntivi tra cui abbigliamento o posture o gesti di significato evidente ed inequivocabile al comune buon senso.

#### Art. 5.

##### *(Autonomia comunale in materia di divieto di adescamento e di esercizio della prostituzione)*

1. I comuni possono vietare in zone determinate, oppure consentire solamente in zone determinate, le attività di adescamento e di prostituzione; possono, altresì, anche sull'intero territorio comunale, vietare l'adescamento in luogo pubblico. In assenza di deliberazione, si intendono non sussistere zone di divieto.

2. I comuni possono vietare, su tutto il territorio o in zone determinate, oppure consentire su tutto il territorio o in zone determinate, l'esercizio della prostituzione in forma organizzata. In assenza di deliberazione, l'esercizio della prostituzione in forma organizzata si intende vietata.

3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla provincia di competenza, la quale ne effettua pubblicità.

#### Art. 6.

##### *(Locali per l'esercizio della prostituzione)*

1. Le attività di prostituzione possono essere esercitate: in locali chiusi abitabili il cui accesso non sia in comune con altri locali ospitanti persone non dedite alla prostituzione; in strutture ricettive abilitate a fornire ospitalità per il pernottamento, con il consenso scritto dei proprietari.

2. In caso di esercizio della prostituzione in forma non organizzata, il singolo esercente deve fornire, al registro provinciale di cui all'articolo 1, la comunicazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

3. I locali in cui viene esercitata l'attività di prostituzione devono essere idonei ai fini igienico-sanitari; a tale fine sono effettuate ispezioni a cura di un apposito servizio predisposto dalle unità sanitarie locali; in caso di inidoneità dei locali, può procedersi a sospensione o decadenza dell'iscrizione nei registri di cui agli articoli 1 e 3.

4. I proprietari degli immobili locati ai fini di cui al presente articolo devono, anteriormente alla stipulazione del contratto, essere informati dell'attività di prostituzione che si intenda svolgere nell'immobile. L'esercizio di attività di prostituzione, in mancanza di tale informativa, è causa di risoluzione del contratto di locazione.



## Art. 7.

*(Garanzie a tutela delle persone che esercitano attività di prostituzione)*

1. Chi esercita attività di prostituzione non può risiedere nello stesso luogo in cui esercita l'attività, tranne il caso in cui l'esercizio è effettuato singolarmente presso un alloggio in titolarità o in conduzione.

2. Chi esercita attività di prostituzione ha sempre il diritto di ritirare il consenso alla prestazione.

3. Chi esercita attività di prostituzione è ammesso a partecipare a forme previdenziali di categoria, nel quadro di una apposita riforma del sistema previdenziale.

## Art. 8.

*(Forme pubblicitarie aventi ad oggetto la prostituzione)*

1. Ogni attività finalizzata a far conoscere l'offerta di servizi di prostituzione deve avvenire in forme adeguate a non offendere il comune senso del pudore.

2. Non sono consentite affissioni destinate a pubblicizzare persone che esercitano la prostituzione nei luoghi in cui si esercita tale attività.

3. I messaggi destinati a pubblicizzare i luoghi di esercizio della prostituzione sono consentiti su emittenti locali dalle ore 24.00 alle ore 5.00 e su giornali in vendita per soli adulti.

## Art. 9.

*(Regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di prostituzione)*

1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 1 e 3, sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche.

2. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in regime forfettario da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il 10 per cento del gettito d'imposta di cui al punto 1 è finalizzato alla costituzione di un fondo di solidarietà a favore delle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione.

#### Art. 10.

*(Archivio telematico in materia di prostituzione)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'archivio telematico centrale dei dati relativi alle attività di prostituzione.

2. All'archivio di cui al comma 1 afferiscono i dati contenuti nei registri provinciali e comunali di cui alla presente legge, nonché le segnalazioni e le sentenze per reati attinenti alla prostituzione. L'archivio non è pubblico.

#### Art. 11.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque eserciti attività di adescamento o prostituzione senza essere iscritto al registro di cui all'articolo 1, oppure senza certificazione di idoneità, è punito con l'ammenda da 1000 a 5000 euro. Chiunque, esercitando attività di adescamento o prostituzione senza certificazione di idoneità sanitaria, non provi la propria idoneità al registro provinciale del luogo, entro trenta giorni dalla richiesta verbalizzata da ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni. È obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente.

2. Chiunque eserciti attività di adescamento o prostituzione in luoghi non consentiti, oppure adescamento in forme scandalose o moleste, è punito con l'ammenda di 500 euro se il fatto è commesso per la prima volta; è punito con l'ammenda di 1500 euro se il fatto è commesso per la seconda volta; è punito con l'ammenda di 6000 euro, e con l'arresto da venti giorni a tre mesi, se il fatto è commesso ulteriormente. A partire dalla seconda violazione è obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente. Se il reato è commesso da straniero, anche se in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione, le autorità di pubblica sicurezza provvedono immediatamente al rimpatrio. In tale caso la pena detentiva è scontata qualora vi sia rientro nel territorio nazionale.

3. Chiunque induca una persona all'adescamento o alla prostituzione è punito con la reclusione da tre a sei anni e con una multa da 8.000 a 80.000 euro. Chiunque concorra inducendo una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con una multa da 10.000 a 100.000 euro.

4. Chiunque tragga profitto dalla prostituzione altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con una multa da 10.000 a 100.000 euro; è obbligatoria la confisca dei beni di cui si sia avvalso strumentalmente.

5. Chiunque impedisca o ostacoli, con violenza o minaccia o artificio o raggirò, che una persona cessi dal prostituirsi, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con una multa da 10.000 a 100.000 euro.

6. Quando i reati di cui ai commi 3, 4, 5 sono commessi ai danni di minori, le pene previste sono raddoppiate.

7. Chiunque commetta violazioni alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 6 è punito con la multa da 1000 a 5000 euro. Può essere altresì disposta, dal presidente della giunta provinciale o dall'assessore delegato, la sospensione o la decadenza dell'iscrizione ai registri provinciali

di cui agli articoli 1 e 3, con annotazione sul documento di abilitazione o con ritiro del medesimo; l'iscritto al registro di cui all'articolo 1, il quale non ottemperi all'ordine di consegna del documento di abilitazione, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro o con la reclusione da un mese ad un anno.

8. Chiunque commetta violazioni di cui all'articolo 8 è punito con la multa da 2000 a 10000 euro o con la reclusione da due mesi a due anni.

#### Art. 12.

##### *(Norme finali)*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano attività di prostituzione, devono adempiere alle disposizioni della presente legge entro sei mesi.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.